



17848-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in alternativa:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 93/2023
ROSSELLA CATENA		CC - 23/01/2023
ALFREDO GUARDIANO	- Relatore -	R.G.N. 37204/2022
MICHELE ROMANO		
PAOLA BORRELLI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) to a (omissis)

avverso l'ordinanza del 26/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE

udito il difensore

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Catania, adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza emessa il 4.9.2022 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania, con cui (omissis) (omissis) era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie (omissis) e ai luoghi dalla stessa frequentati, in relazione al reato di cui all'art. 612 bis, oggetto dell'imputazione provvisoria.
2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il (omissis) lamentando, con riferimento al requisito dei gravi indizi di colpevolezza, vizio di motivazione, posto che nessuna condotta di molestia o di disturbo può essere ravvisata nel comportamento dell'indagato, il quale, come emerge dagli atti del procedimento, si è recato in alcune occasioni "sotto la casa di abitazione della donna, limitandosi a citofonare per chiedere di far scendere la figlia piccola in strada e trascorrere qualche minuto insieme", come confermato anche dalle dichiarazioni rese dal (omissis) convivente della (omissis) e dalla sorella dell'indagato, che smentiscono il narrato della persona offesa.
3. Con requisitoria scritta del 15.11.2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Vanno, innanzitutto, ribaditi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti *de libertate*, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.



Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104;), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato" (cfr. Cass., sez. II, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez. III, 23.2.1998, n. 742).

Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva" (cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139, O.M.M.).


Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di Catania abbia fatto buon uso di tali principi, in quanto, con motivazione approfondita ed immune da vizi, in cui sono stati presi in debita considerazione i rilievi difensivi, che, in realtà, vengono acriticamente reiterati in questa sede, con una prospettazione di natura meramente fattuale, imperniata su di un'inammissibile lettura alternativa dei risultati acquisiti nella fase delle indagini, ha ritenuto sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico del (omissis) in ordine



al reato ex art. 612 bis, c.p., attraverso un'esaustiva ed articolata ricostruzione degli elementi di fatto raccolti dagli organi investigativi.

In particolare il giudice dell'impugnazione cautelare, con motivazione assolutamente congrua ed esaustiva, ha evidenziato come, incontestata la reiterata violazione da parte del ricorrente di un provvedimento cautelare adottato nei suoi confronti nell'ambito di un pregresso procedimento penale sorto a suo carico per il reato di maltrattamenti in famiglia, con cui gli era stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona della ex moglie, alla sua abitazione e ai luoghi da quest'ultima frequentati, con l'ulteriore prescrizione di non comunicare in alcun modo con la (omissis) la condotta posta in essere dall'indagato sia riconducibile al paradigma normativo, di cui all'art. 612 bis, c.p.

La circostanze di fatto su cui si è soffermata la motivazione del tribunale del riesame, che ha sottolineato come l'indagato si sia recato in più occasioni "sotto l'abitazione della persona offesa", trasferitasi nel nuovo domicilio di (omissis) "citofonando insistentemente per far scendere la figlia", dopo avere, peraltro, contattato telefonicamente più volte la ex moglie ed essersi recato, in un'occasione, "a scuola con la scusa di vedere la figlia", chiedendo, nel contempo, alla (omissis) "con fare minaccioso", di ritirare le denunce contro di lui, integrano il reato di cui all'art. 612 bis, c.p., posto che, come rileva il giudice dell'impugnazione cautelare con logico argomentare, anche le semplici molestie reiterate, in grado di cagionare uno stato d'ansia nella persona offesa, rientrano nella previsione della menzionata disposizione normativa e tali erano quelle arrecate dal (omissis) attraverso le reiterate violazioni delle prescrizioni che gli erano state imposte con il provvedimento cautelare in precedenza indicato, alla luce delle quali, proprio in ragione delle "trascorse vicende" in suo danno, la persona offesa aveva fondato motivo di nutrire "un forte sentimento di paura nei confronti dell'uomo". Sicché, conclude il tribunale del riesame, ancora una volta con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica e giuridicamente corretta, nessun rilievo ai fini di escludere la configurabilità del delitto in parola, può attribuirsi alla circostanza, riferita in particolare dal



(omissis) che nei suoi reiterati accessi alla nuova abitazione della ex moglie il (omissis) non assumesse un atteggiamento violento o aggressivo, in quanto, come si è già detto, il delitto di cui all'art. 612 bis, c.p., può essere integrato anche da reiterate molestie, dovendosi ritenere tali qualsiasi condotta che concretizzi un'indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica (cfr. Sez. 5, n. 1753 del 16/09/2021, Rv. 282426).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, co. 5, d. lgs. 30/06/2003 n. 196.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, d. lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 23.1.2023.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

